

**D.L. 25/03/2020, n. 19**

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*

Art. 1-bis. *Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta*

Art. 2. *Attuazione delle misure di contenimento*

Art. 3. *Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*

Art. 4. *Sanzioni e controlli*

Art. 4-bis. *Proroga dei piani terapeutici*

Art. 5. *Disposizioni finali*

Art. 6. *Entrata in vigore*

**D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (1) (2) (3).**

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2020, n. 79.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35* .

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124* .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 16 della Costituzione* , che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

---

**Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 (11)**

**In vigore dal 23 luglio 2021**

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. (5)

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria; (6)

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; (6)

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; (6) (4) (14)

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus; (6) (14)

[f] limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; (7) ]

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; (6)

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; (8)

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; (6)

l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; (12)

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; (6)

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le attività motorie, ludiche e ricreative; (6)

o) possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; (6)

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all' *articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza; (6)

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all' *articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e

privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risultati già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; (6)

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; (6)

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; (6)

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; (6)

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS); (6)

cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; (9)

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate;

hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità (13).

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate. (10)

---

(4) Sull'applicabilità della misura di cui alla presente lettera vedi l' art. 14, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 .

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 , dall' art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 , dall' art. 1, comma 1, D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 , dall' art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6 , dall' art. 10, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno

2021, n. 87, e, successivamente, dall' art. 2, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato art. 1, comma 3-bis, D.L. n. 172/2020 era stata prevista dall' art. 1, comma 1, D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 6/2021, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 158/2020.

(6) Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.

(7) Lettera soppressa dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.

(8) Lettera inserita dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.

(9) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.

(11) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124.

(12) Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 e, successivamente, dall' art. 1, comma 1-bis, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124.

(13) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l' art. 5, comma 1, del medesimo D.L. n. 125/2020.

(14) Vedi, anche, l' art. 26, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

## **Art. 1-bis. Derghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta (15) (16)** **In vigore dal 24 maggio 2020**

1. In ragione delle necessità di approvvigionamento alimentare, in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché siano svolte individualmente.

---

(15) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35.

(16) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124.

## **Art. 2. Attuazione delle misure di contenimento (17) (19) (22)** **In vigore dal 24 maggio 2020**

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all' *ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020. (18) (20)

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell' *articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. (21)

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, ovvero ai sensi dell' *articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i *decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020*, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. (18)

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all' *articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340* , sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli *articoli 21-bis , 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241* .

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

---

(17) Per la cessazione degli effetti delle misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui al presente articolo, a decorrere dal 18 maggio 2020, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 luglio 2020, n. 74* .

(18) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35* .

(19) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124* .

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 1° aprile 2020* , il *D.P.C.M. 10 aprile 2020* , il *D.P.C.M. 26 aprile 2020* , il *D.P.C.M. 17 maggio 2020* , il *D.P.C.M. 11 giugno 2020* , il *D.P.C.M. 7 agosto 2020* , il *D.P.C.M. 7 settembre 2020* , il *D.P.C.M. 13 ottobre 2020* , il *D.P.C.M. 18 ottobre 2020* , il *D.P.C.M. 24 ottobre 2020* , il *D.P.C.M. 3 novembre 2020* , il *D.P.C.M. 3 dicembre 2020* , il *D.P.C.M. 14 gennaio 2021* e il *D.P.C.M. 2 marzo 2021* .

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la Regione Emilia Romagna, l' *O.M. 3 aprile 2020* , per la Regione Lombardia, l' *O.M. 21 ottobre 2020* e l' *O.M. 26 ottobre 2020* , per la Regione Lazio, l' *O.M. 21 ottobre 2020* e, per la Regione Piemonte, l' *O.M. 23 ottobre 2020* .

(22) Sulle previsioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo vedi l' *art. 1, comma 2-bis, D.L. 18 dicembre 2020, n. 172* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 gennaio 2021, n. 6* .

### **Art. 3. Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale (23) (27)** **In vigore dal 17 luglio 2020**

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (24)

[ 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. (25) (26) ]

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

---

(23) Per la cessazione degli effetti delle misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui al presente articolo, a decorrere dal 18 maggio 2020, vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 luglio 2020, n. 74* .

(24) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35* .

(25) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35* .

(26) Comma abrogato dall' *art. 18, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(27) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124* .

### **Art. 4. Sanzioni e controlli (30)** **In vigore dal 24 maggio 2020**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero

dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall' *articolo 650 del codice penale* o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo. (28)

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l' *articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l' *articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. (28)

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. (28)

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. (29)

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell' *articolo 452 del codice penale* o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell' *articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al primo comma dell' *articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». (28)

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli *articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507*.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. (28)

---

(28) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35*.

(29) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35*.

(30) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*.

## **Art. 4-bis. Proroga dei piani terapeutici (31) (32)** **In vigore dal 24 maggio 2020**

1. I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità, per il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020*, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti dalle regioni.

(31) Articolo inserito dalla *legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35* .

(32) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124* .

## **Art. 5. Disposizioni finali (34)**

### **In vigore dal 24 maggio 2020**

1. Sono abrogati:

a) il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13* , ad eccezione degli *articoli 3* , comma 6-bis, e *4* ;

b) l' *articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9* .

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (33)

---

(33) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35* .

(34) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124* .

## **Art. 6. Entrata in vigore (35)**

### **In vigore dal 26 marzo 2020**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

(35) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124* .